GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 ROMA — VENERDI' 25 GIUGNO **NUM. 147**

ASSOCIAZIONI

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, *per ogni linea di colonna o spazio di linea.*

Avvertenze. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **ERFDI BOTTA**: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7.— Nelle provincie del Regno od all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA. Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio con decreti del 30 maggio e 3 giugno 1875:

Ad uffiziale:

Gulinelli conte Giovanni;
Camerini cav. Giovanni;
Ferrero della Marmora marchese Tommaso;
Garbasso dott. Giorgio.

A cavaliere:

Faccioli ing. Raffaele, prof. del R. Istituto tecnico di Bologna;
Faa Francesco;
Chiarini Bartolomeo, industriale;
Tessari prof. Domenico;
Tonini dott. Carlo, chimico naturalista.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica con decreti del 30 maggio 1875:

A commendatore:

Ciccarelli Pasquale, consigliere provinciale scolastico di Napoli.

Ad uffiziale:

Reviglio cav. Maurizio, professore e rettore della R. Università di Sassari.

A cavaliere:

Carrera Valentino, commediografo;
Trois Enrico Filippo, membro effettivo del R. Istituto di scienze, lettere ed arti di Venezia;
Nardo Gian Domenico, id. id.;
De Petra prof. Giulio;
Pesce Ernesto, economo del Museo nazionale;
Fraja Andrea, soprastante capo a Pompei;
Sansonetti Vito;
Torelli Ruggero, professore di patologia chirurgica nella Università di Perugia;
Severini Luigi, professore di fisiologia id.

Sulla proposta del Ministro della Marina con decreto del 3 giugno 1875:

Ad uffiziale:

Alagna cav. Giovanni Battista, capitano di porto di 2ª classe.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2553** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 19 luglio 1871, n. 349 (Serie 2ª);

Vista la legge in data 7 giugno 1875, n. 2532 (Serie 2ª):

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. La somma che i volontari di un anno devono pagare alla Cassa militare nell'assumere l'arruolamento, giusta l'art. 6 della precitata legge 7 giugno 1875, n. 2532 (Serie 2ª), è stabilita per quest'anno in lire milleseicento per quelli che intendono arruolarsi nell'arma di cavalleria, ed in lire milleduecento per quelli che si arruolano nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

Il Num. **MLVII** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società per le operazioni di credito popolare, di risparmio ed altre, stabilita in Sanseverino Marche (provincia di Macerata) col nome di *Istituto Popolare di credito e risparmi in Sanseverino Marche*, col capitale nominale di lire 24,000, diviso in n. 400 azioni da lire 60 ciascuna, e colla durata di anni 20 decorrendi dalla data del presente decreto;

Visto il titolo VII, libro I del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, n. 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I. — La Società cooperativa di credito, anonima per azioni nominative, denominatasi: *Istituto Popolare di credito e risparmi in Sanseverino Marche*, sedente in Sanseverino Marche, ed ivi costituitasi coll'istrumento pubblico del 28 novembre 1873, rogato Giovanni Scuriatti, ai nn. 3691 e 1186 di repertorio, è autorizzata; e il suo statuto, quale è inserto al citato istromento, è approvato colle modificazioni risultanti dall'altro pubblico istromento del 4 aprile 1875, rogato pure in Sanseverino Marche dallo stesso notaro, ai nn. 3898 e 1388 di repertorio.

Art. II. — La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 20 annuali pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

Il Num. **MLVIII** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per le modificazioni dello statuto presa in assemblea generale del 10 aprile 1875 dagli azionisti della Società anonima per azioni al portatore, stabilita in Roma col nome di *Banca Generale*, col capitale di lire 30 milioni, diviso in n. 60,000 azioni da 500 lire ciascuna, colla durata di 30 anni decorrendi dal 17 settembre 1871, e collo scopo di fare le operazioni di credito ordinario, mobiliare e immobiliare, quelle di credito agrario non regolate dalla legge 21 giugno 1869, quelle proprie di una Banca di costruzioni ed altre varie;

Visto il R. decreto del 17 settembre 1871, n. CXX, e lo statuto della Società con esso approvato;

Visto il titolo VII, libro I del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, n. 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le modificazioni allo statuto della *Banca Generale*, sedente in Roma, adottate colla citata deliberazione sociale del 10 aprile 1875, e tenorizzate nello istromento pubblico di deposito del 7 maggio 1875, rogato in Roma Alessandro Venuti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali, e consorziali adottato dal Consiglio provinciale di Roma colla deliberazione 25 maggio 1874 e poscia modificato coll'altra del 29 gennaio 1875;

Veduto il parere 12 settembre 1874 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Roma, che, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro, sta unito al presente decreto.

Lo stesso Ministro Segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione di questo decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma, addì 3 giugno 1875.

VITTORIO EMANUELE.

S. SPAVENTA.

Regolamento stradale

CAPITOLO I.

Classificazione delle strade, fatta a norma degli articoli 9 e seguenti della legge 20 marzo 1865 sui Lavori Pubblici.

Art. 1. Sono strade provinciali quelle che avendo i caratteri prescritti dalla legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, si trovano comprese nella classificazione fattane a senso della legge stessa.

Art. 2. Sono strade comunali quelle classificate come tali nell'elenco pubblicato dai comuni, ed approvato dal prefetto a norma di legge.

Art. 3. Sono strade consorziali quelle per la costruzione e manutenzione delle quali concorrono più comuni riuniti in Consorzio, e quando anche vi prenda parte la provincia o concorrendo nel Consorzio, o accordando dei sussidi. Per la formazione dei Consorzi verranno osservate le norme date dalla legge 20 marzo 1865, agli articoli 43 e seguenti.

Art. 4. Le strade provinciali sono costruite e mantenute a spese della provincia, come anche sono mantenute a spese della provincia quelle strade comunali per le quali l'Amministrazione provinciale ne ha assunto l'obbligo. Le comunali a spese dei comuni cui appartengono. Le consorziali a spese dei comuni o degli Enti riuniti in Consorzio, e della provincia quando abbia preso parte nel Consorzio stesso, il tutto nelle proporzioni fissate nell'atto di formazione.

Art. 5. I ponti, le piazze, gli spazi, le scarpate, i muri di sostegno, gli edifizi diversi destinati alla continuazione e conservazione delle strade, entrano nella classe rispettiva delle strade cui appartengono, e sono riparate come le strade stesse.

Si eccettuano i muri od altre opere costruite a vantaggio dei fondi adiacenti alle strade, o di utile promiscuo, per i quali le riparazioni saranno in ragione dell'utile che la strada, od il proprietario ne ritrae.

CAPITOLO II.

Art. 6. Le strade che si costruiscono di nuovo, o che vengono essenzialmente sistemate, debbono avere la larghezza e forma di che in appresso.

Sezione I. — *Strade provinciali.*

Strade in pianura.

Art. 7. Debbono intendersi per strade in pianura quelle le quali percorrono territori senza eccedere generalmente le pendenze del 4 per cento. L'ufficio tecnico provinciale dovrà compilare un elenco dei tratti di ciascuna strada, che saranno qualificati in pianura, e ciò per gli effetti contemplati dagli articoli 66 al 74 della legge 20 marzo 1865. Tale elenco sarà sottoposto all'approvazione della Deputazione provinciale. Tali strade dovranno avere la larghezza fra ciglio e ciglio interno stradale non minore di metri sette.

Art. 8. Il piano stradale in quanto sia conciliabile col regolare e comodo andamento altimetrico della strada, si procurerà che sia più alto del piano delle campagne laterali, e si svolgerà per quanto è possibile con lievi pendenze, senza eccedere il 4 0[0, adattandosi all'andamento del suolo, e favorendo lo scolo delle acque.

Art. 9. Nel tracciare la pianta di una strada, si sceglierà la linea che, avuto riguardo alle circostanze locali, si presenti la più breve. Si eviteranno altresì le mostruose tortuosità, e le curve dovranno essere circolari del raggio maggiore possibile, non mai minore di metri trenta, e tangenti alle linee cui servono di raccordamento.

Art. 10. Le strade, ove non possono essere regolate senza i fossi laterali di scolo, saranno fiancheggiate da tali fossi; essi avranno la capacità conveniente per raccogliere, e condurre le acque tanto che scorrono dal corpo stradale, quanto dalle campagne adiacenti, quando la loro giacitura lo esiga.

Art. 11. Le sponde dei predetti fossi debbono costruirsi a scarpa conveniente alla natura del terreno dal lato della campagna e da quello della strada.

Art. 12. Il profilo in traverso della strada dovrà essere convesso, in modo che il suo maggior colmo si trovi nell'asse longitudinale della medesima.

Potrà a questo effetto delinearsi un tale profilo mediante un arco di cerchio, la freccia del quale sia prossimamente la trentesima parte della corda formante la larghezza del piano stradale fra i due cigli.

Art. 13. Il piano rotabile avrà la larghezza non minore di metri quattro. La residuale larghezza costituirà le fiancheggiature stradali a sterro uguale da ciascuna parte, che serviranno altresì per il deposito dei materiali occorrenti all'annuale mantenimento.

Per quanto sia possibile tali materiali si porranno in piazzette di deposito.

Art. 14. Il piano rotabile sarà coperto nei casi eccezionali che assolutamente lo reclamano col sistema della massicciata formata di sassi racchiusi da guide, alto a lavoro ultimato non meno di centimetri venti, e di una prima inghiaiata di sasso spezzato, alto non meno di centimetri dieci, e nelle condizioni ordinarie da una semplice inghiaiata di altezza non minore di centimetri 20, a seconda della natura del fondo e della qualità del materiale disponibile da eseguirsi a strati battuti.

Art. 15. Il suolo sottostante alla massicciata o alla semplice inghiaiata dovrà avere la forma convessa concentrica a quella della superficie stradale, ed essere conformata a cassa, in guisa che le laterali fiancheggiature presentino l'altezza che dovrà avere il materiale che dovrà formare la partita.

Art. 16. La massicciata sarà formata o con ghiaia grossa, o con sassi disposti a mano con le punte in alto, battuti a colpi di mazza di ferro, in modo che ciascun pezzo non presenti alla superficie un'ampiezza minore di centimetri 5, misurata nel senso dell'asse longitudinale della strada; e colla faccia pianeggiante in basso che dovrà essere in dimensioni non minori di M. L. 0,12 per ogni lato.

Le guide di detta massicciata saranno formate con grosse pietre ridotte con martello.

L'inghiaiatura sarà fatta sotto la stessa forma convessa della massicciata con ghiaia o pietrisco della grossezza dai centimetri tre ai quattro e mezzo.

Art. 17. Nei punti opportuni, ed ove il bisogno lo richiegga saranno costruiti i chiavicotti per lo scarico dell'e acque stradali, e dei terreni superiori, o adiacenti. Questi chiavicotti avranno la luce sufficiente al facile deflusso delle acque. In ogni modo essa non sarà mai minore di centimetri sessanta nella luce e centimetri 80 nell'altezza tutto compreso per uguale altezza.

Saranno fiancheggiate dai piedritti in calce e coperti o con lastroni di pietra, o con volte a mattoni o a conci di pietra, a seconda della loro ampiezza, e dei materiali che più facilmente possono ottenersi nella località, e delle prescrizioni speciali del progetto. All'entrare ed al sortire d'acqua vi saranno le fronti in muramento intestate nelle sponde dei relativi fossi, o altre opere che valgano a tutelare la sicurezza, ed il libero scolo del manufatto.

Art. 18. Ove occorrono parapetti, questi saranno in muratura a calce e con regolare fondamento difesi da validi paracarri; la loro grossezza sopra il piano stradale non sarà mai minore di centimetri quaranta, l'altezza non minore di centimetri settanta; le fronti saranno o a cortina sia di mattoni, sia di pietre conce, o con paramento di stabilitura e colla. La copertura o a lastre di pietra di proporzionate dimensioni, o a cappello.

Art. 19. Le scarpe stradali tanto in taglio che in riporto, dovranno essere costruite regolarmente a norma dei seguenti articoli:

Strade di Montagna.

Art. 20. Sono strade di montagna quelle tracciate in terreni più o meno scoscesi, costituiscano essi colline, monti e montagne. Esse saranno fiancheggiate sempre, dove non si trovino in argine, dagli opportuni fossi o cunette per il deflusso delle acque.

Art. 21. Dette strade debbono avere trasversalmente la larghezza non minore di metri sei, esclusi i fossi o cunette laterali.

Art. 22. I fossi debbono avere una larghezza nel fondo proporzionata alle acque che debbono raccogliere e convogliare. In ogni caso però questa non sarà mai minore di cent. 20; la loro sponda verso la strada sarà costruita con un'inclinazione proporzionata in ragione della relativa necessaria profondità e natura del terreno dei fossi di scolo.

Art. 23. Nei punti opportuni ed ove il bisogno lo richiegga saranno costruiti i chiavicotti come è prescritto ai precedenti articoli 17 e 18, salvo che le condizioni della località lo consentano.

Art. 24. Le scarpe dei tagli delle strade, e quindi le corrispondenti sponde dei fossi saranno disposte in quella regolare inclinazione che esige la natura del terreno, ed altezza del taglio da effettuarsi.

Art. 25. Le scarpe della strada in rilevato saranno regolarmente condotte con la inclinazione non mai minore dell'uno di base per uno di altezza, praticandovi opportuni ripiani, o banchine ove il riporto sia molto alto.

Art. 26. L'andamento delle strade deve svilupparsi sotto quella linea che presenti la minor pendenza possibile, senza però dar luogo a soverchio sviluppo. In ogni caso tale pendenza per massima non deve oltrepassare il 5 per cento per un tratto non piu lungo di un chilometro.

Quando speciali condizioni dei luoghi rendano necessaria la massima pendenza per un tratto più lungo, siffatti tronchi saranno alternati da pendenze minori, o falsi piani per la fermata dei veicoli e per il riposo degli animali.

Art. 27. Non si farà ricorso alle risvolte, e sopratutto alle ri-

prese a zig-zag se non nel caso di assoluta necessità. Le regole da osservarsi sulla loro disposizione sono: di fare i cambiamenti di direzione sopra quella parte di monte che ha minore pendenza; di fare sulle voltate la minor pendenza, che non superi il 3 per cento possibilmente avuto riguardo alla località; di eseguire le risvolte stesse colla curva più ampia possibile il cui raggio non sarà minore di metri 15; d'interporre a due svolte possibilmente un tratto rettilineo anche breve.

Art. 28. Sopra la base della strada formata coi necessari scavi e riporti ben battuti ed adattati con la convessità che deve prendere la strada stabilita all'art. 12, si costruisce la partita come è prescritto agli articoli 13, 14, 15, 16 e delle dimensioni in essi indicate.

Art. 29. Sono applicabili anche alla costruzione delle strade in montagna le prescrizioni portate superiormente dagli articoli 9, 12, 13, 14, 15, 16, per la costruzione delle strade provinciali in pianura, salvo che circostanze eccezionali e proprie della montagna non impongano un sistema di costruzione speciale.

Manufatti ed altre opere d'arte.

Art. 30. Le opere d'arte, in generale, lungo le strade provinciali debbono costruirsi in muramento in calce o a secco in pietra concia, od in ferro od essere di struttura mista.

Art. 31. I ponti, i ponticelli, ed i chiavicotti che si costruiscono a traverso le strade debbono corrispondere nella lunghezza della volta alla larghezza libera delle strade stesse, comprese le fiancheggiature, e saranno accompagnate dai muri d'ala o andatori per la difesa o conservazione dell'argine stradale. Il loro coperto a volta od a lastroni di pietra deve essere depresso nell'estradosso dal piano della strada, in modo che vi si possa sovrapporre uno strato di terra alto non meno di cent. 10 agli estremi della fiancheggiatura su cui poserà la partita secondo le prescrizioni degli articoli 14, 15, 16, senza alterazione del piano medesimo.

Art. 32. I ponti qualunque siano debbono col loro piano superiore trovarsi possibilmente su quello stesso delle strade cui servono.

Quando ciò non possa ottenersi la pendenza della strada per salire e discendere dai medesimi può essere portata fino al 4 per 0[0 nelle strade di montagna, salvochè le condizioni locali non impongano maggiori pendenze, a giudizio, caso per caso, della Deputazione provinciale.

Art. 33. La luce dei ponti sarà proporzionata al corpo d'acqua cui debbano dar passaggio, in modo che nelle massime altezze prevedibili non possano cagionare rigurgiti con pericolo d'inondazione a danno delle circostanti campagne e delle strade.

Art. 34. Gli archi dei ponti avranno il franco d'introdosso almeno di un metro sul pelo di massima piena. Se siano scemi, ed elittici, la freccia di questi non dovrà essere minore del sesto della corda.

Art. 35. I muri di sostegno e di controriva si costruiranno a secco tutte le volte che le circostanze lo consentano, ovvero si costruiranno in calcina e misti a seconda del bisogno.

I rialzi o riempimenti da farsi sostenere da tali muri si procurerà che sieno formati per uno strato verticale contiguo al muro della grossezza da determinarsi nell'atto pratico, con sassi senza mescuglio di terra e ad arte disposto per lasciare libero lo scolo delle acque a mezzo delle feritoie.

Per regola generale nei tracciamenti delle strade sarà prudente partito eliminare possibilmente elevate opere murarie sostituendovi corrispondenti lavori di terra.

Art. 36. I ponti, i muri di sostegno della strada e quei tratti della medesima fiancheggiati da forti profondità, saranno difesi da opportune spallette, o parapetti di muramento, da arginelli di terra, da stecconate, e da scansa ruote di pietra.

Progetti.

Art. 37. Le opere a carico della provincia verranno in generale fatte eseguire mediante appalto a forma di legge.

Art. 38. I progetti di nuove opere, o grandi riparazioni sono di massima e definitivi.

Art. 39. I progetti di massima sono richiesti quando per l'esecuzione di un'opera qualsiasi occorra conoscere preventivamente la spesa approssimativa, ovvero di stabilire confronto fra varie linee e combinazioni possibili.

Art. 40. I progetti di massima contengono i seguenti documenti:

1° Una pianta generale della località cui deve percorrere la via;

2° Un tracciato dimostrativo della progettata strada e la sua lunghezza;

3° L'indicazione della elevazione fra i punti estremi della medesima, o massimi o minimi fra gli estremi medesimi;

4° Un'indicazione sommaria delle occorrenti opere d'arte;

5° Un calcolo sommario della spesa che comprenda tutti i lavori e la relativa indennità.

Art. 41. I progetti definitivi sono formati dalle seguenti parti distinte:

1° La parte grafica, che comprenderà:

La planimetria della strada nella proporzione da 1 a 2000;

Il profilo longitudinale sull'asse del progetto nella detta proporzione da 1 a 2000 per le ascise e lunghezze è di 1 a 200 per le ordinate o le altezze, con l'orizzontale direttrice sotto il terreno;

Le sezioni o profili traversali nella proporzione di 1 a 200;

I disegni delle opere d'arte nella proporzione di 1 a 100.

Per le opere d'arte di grande mole potrà usarsi la scala da 1 a 200;

2° La parte descrittiva ed estimativa, che conterrà:

La relazione spiegativa del progetto dovrà contenere le considerazioni che hanno guidato l'autore del progetto nello studio e nella compilazione del medesimo. I motivi che lo hanno indotto a preferire uno anzichè altro tracciato quando fosse stato possibile, ed infine tutti quegli schiarimenti che giustificano l'utilità e la convenienza del progetto;

Il computo metrico della occupazione dei terreni, dei movimenti di terra, delle distanze e trasporto delle terre, delle opere d'arte e lavori diversi;

L'analisi dei prezzi unitari;

La stima, il tutto a forma dei moduli relativi;

3° Il capitolato d'appalto, che comprenderà:

Le indicazioni preliminari e condizioni generali del contratto, richiamando il capitolato generale, determinando quanto è ivi lasciato incerto, e derogando a quanto nel caso si credesse utile derogare;

Designazione, forma, dimensioni principali delle opere;

L'ordine a seguirsi nell'esecuzione dei lavori;

Il modo di esecuzione dei lavori, qualità e provenienza dei materiali, prefiggendo il tempo entro cui dovranno essere compiti;

Il prezzo dei lavori, il modo di valutarli e se a corpo od a misura; l'elenco dei prezzi unitari; le prescrizioni sulle cauzioni provvisoria e definitiva, sul tempo utile, sulla multa di ritardo; il richiamo integrale nel contratto del generale capitolato pei pubblici lavori, le norme diverse per la relativa contabilità, ed il modo, l'entità, l'epoca dei pagamenti; in fine la durata del gratuito mantenimento, gli obblighi speciali diversi inerenti all'appalto.

Progetti di poca entità.

Art. 42. Allorquando si tratta di progetti di opere di poca entità, o dell'importo lordo inferiore a lire 5000, una perizia con la stima e le condizioni di esecuzione senza più potrà servire di base al contratto di appalto.

Sezione II. — *Strade comunali e consorziali.*

Art. 43. Il minimo di larghezza delle strade comunali e consorziali che corrono in pianura è stabilito di metri cinque non compresi i fossi laterali, ed il minimo delle strade stesse che corrono in monti o montagne di metri quattro — che, per imperiose circostanze, può essere portato a metri tre purchè vi siano alternati dei scambi.

La configurazione sarà quella prescritta all'articolo 12 del presente regolamento.

Art. 44. Il piano ruotabile occupato dalla partita sarà proporzionato alla larghezza della strada; in ogni caso esso non sarà mai inferiore alla larghezza di metri tre.

Art. 45. Il piano ruotabile, quando per eccezione sia necessario, sarà coperto di massicciata dell'altezza non minore di centimetri quindici, e di una inghiaiata non inferiore a centimetri dieci, racchiuse sempre da guide di pietra paralelle all'asse stradale. Nel caso ordinario di semplice inghiaiata questa non potrà avere l'altezza complessiva minore di centimetri 17.

Art. 46. Nei luoghi ove sia molto difficile o troppo dispendioso il procurarsi il materiale per l'occorrente prima inghiaiatura e quando si tratti di una strada comunale di minore importanza, la Deputazione provinciale, sentito il parere dell'ufficio tecnico, potrà autorizzare la sostituzione di renone, o lapillo al sasso spezzato, e potrà anche autorizzare che la partita sia di minore larghezza, purchè non inferiore a metri 2 50.

Art. 47. Quando le strade siano di una larghezza inferiore ai cinque metri si stabiliranno a convenienti distanze, ed in luoghi da dove possa vedersi un lungo tratto di strada, gli spazi opportuni per il ricambio delle vetture a ruote.

Art. 48. La pendenza longitudinale delle strade comunali e consorziali non deve oltrepassare il 5 per cento.

Ove speciali condizioni lo richiedano è riserbato alla Deputazione provinciale, sentito l'officio tecnico, di stabilire una maggiore pendenza longitudinale per quei tronchi o tratti che lo richiedessero per circostanze speciali.

Art. 49. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, sono applicabili alle strade comunali e consorziali.

Art. 50. Le strade mulattiere che in montagna possano ancora tollerarsi in armonia colle leggi sono esenti dall'obbligo della esatta osservanza delle precedenti disposizioni.

I riattamenti da farsi alle medesime sono deliberati dal Consiglio comunale, ferme però le disposizioni stabilite dai seguenti articoli, 77, 78, 79, 80, 81 ed 82, in ordine alla sorveglianza ed alla necessità dell'autorizzazione per parte dell'Autorità provinciale.

Art. 51. In quanto a lastrici e selciati dello strade provinciali che attraversano le borgate, castelli, caseggiati, ecc., sarà regolato il tutto a forma di legge.

Sezione III. — *Disposizioni generali.*

Art. 52. Prima di por mano ai lavori per le strade deve concertarsi con i possessori da espropriarsi la cessione del suolo e terra occorrente, sia per amichevoli accordi, in base di perizia, sia promuovendo l'espropriazione forzosa con la norma di legge.

Per regola tutti i lavori sono dati in appalto.

Art. 53. La consegna delle opere da costruirsi vien fatta all'assuntore dall'ingegnere direttore del lavoro.

Il collaudo dei lavori compiuti si fa da un ingegnere nominato dall'Amministrazione da cui dipende il lavoro stesso.

Per massima generale il collaudo dei lavori non sarà mai fatto dall'ingegnere che li ha diretti, ma da altro che non abbia dipendenza con esso.

Art. 54. I conti finali degli impresari e gli atti del collaudo di nuove opere stradali sono soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale nello stesso modo che i progetti.

CAPITOLO III.

Manutenzioni delle strade.

Sezione I. — *Strade provinciali.*

Art. 55. L'appalto della manutenzione delle strade provinciali sarà rilasciato per pubblico incanto che avrà luogo nel modo indicato nell'avviso d'asta, ed a termini di legge. Il contratto d'appalto è stabilito per un tempo non minore di anni tre.

Art. 56. I lavori di mantenimento sono divisi in lavori appaltati a corpo, ed in lavori appaltati a misura. I lavori appaltati a corpo consistono nella manutenzione delle opere d'arte indicate all'articolo 34 del capitolato speciale pel mantenimento delle strade della provincia di Roma.

Quelli appaltati a misura consistono nella provvista, trasporto, ed ammucchiamento dei materiali, nella manutenzione delle opere d'arte indicate nell'articolo 35 del detto capitolato.

Nella somministrazione del personale in sussidio dei cantonieri, di cui gli articoli 31 e 38 del nominato capitolato, occorrente per la manutenzione delle fiancheggiature e cigli della strada, per la conservazione delle scarpe, sì dei rilevati, che delle trincee, per l'espurgo dei fossi laterali della strada, delli chiavicotti, e dei ponticelli, per la remozione delle frane, per lo sgombro del fango, della polvere e delle nevi per il mantenimento delle piantagioni, ed altre occorrenze delle strade.

Per le strade esistenti nell'Agro Romano la provvista delle opere di sussidio è fatta direttamente, e per conto dell'Amministrazione.

Art. 57. L'ufficio tecnico porrà la più scrupolosa attenzione nel redigere le perizie dei lavori necessari ad eseguirsi per la buona manutenzione delle medesime strade, onde nulla rimanga all'arbitrio degli appaltatori, e siano posti in essere con tutta chiarezza e precisione gli obblighi loro.

Sorveglierà con ogni cura che l'approvigionamento del materiale sia completato per l'epoca prescritta dall'appalto, e che venga impostato nelle precise località indicate dalla tabella di ordinazione che di anno in anno verrà trasmessa all'appaltatore.

Sorveglierà in fine che lo spandimento venga fatto nelle circostanze più favorevoli, ed in modo da mantenere inalterata la convessità della strada.

In aprile sarà data consegna all'appaltatore del materiale residuato negli approvigionamenti di ghiaia e pietrisco. Tale consegna fatta dall'ingegnere di circondario sarà proceduta ed accompagnata da esatti rilievi e misure.

Art. 58. Per l'esecuzione dei lavori appaltati a corpo e i lavori a misura occorrenti alle opere d'arte, deve l'appaltatore senza ritardo prestarsi ad ogni richiesta dell'ingegnere o di chi da esso sia delegato.

Art. 59. Il rimanente dei lavori di manutenzione delle strade si eseguisce con l'opera dei cantonieri, e delle opere in sussidio dei medesimi.

Art. 60. Il servizio dei cantonieri è determinato da apposito regolamento.

Art. 61. Alla cura dei cantonieri saranno più particolarmente affidate le giornaliere riparazioni che consistono:

a) Nel mantenere aperti e spurgati li chiavicotti ed i ponticelli, e nel tenere puliti dalla terra ed altri ingombri le cunette e li fossi laterali alla strada;

b) Nel conservare il colmo alla superficie degli inghiaiati;

c) Nel mantenere le fiancheggiature praticabili in ogni stagione e con la necessaria pendenza verso i fossi;

d) Nel conservare i cigli e le scarpe delle dette fiancheggiature senza ridossi, o verun altro impedimento che possa nuocere al libero scolo delle acque;

e) Nel riempire di ghiaia o pietrisco tutte le buche o ruotaie che di mano in mano si formano alla superficie degl'inghiaiati;

f) Nello spianare gli orli che si formano lateralmente alle ruotaie;

g) Nello spezzare i grossi sassi che possono rimanere scoperti sul piano della strada;

h) Nel tenere pulita la superficie stradale di sassi, fango e polvere;

i) Nello spalare le nevi entro un discreto limite di spazio da stabilirsi, e nell'assistere alla spalatura nel caso di grandi nevate.

SEZIONE II. — *Strade comunali e consorziali.*

Art. 62. Tutte le strade comunali comprese nell'elenco pubblicato dai comuni ed omologato dal prefetto saranno a mente delle vigenti leggi mantenute in stato di perfetta viabilità a carico dei comuni cui appartengono.

Art. 63. Tale manutenzione dai comuni potrà rilasciarsi in appalto per mezzo di pubblico incanto in base a perizia compilata dagl'ingegneri od assistenti comunali, o farsi in economia col mezzo di operai fissi, chiamati cantonieri.

Art. 64. Nel primo caso, cioè quando al mantenimento delle strade comunali vi sia provveduto per mezzo di appalto, si dovranno osservare le prescrizioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60 del presente regolamento.

Art. 65. Nel secondo caso gli operai fissi o cantonieri saranno subordinati ad uno speciale regolamento da approvarsi dalla rappresentanza comunale.

Detti cantonieri, oltre il restauro di tutte le opere che corredano la strada, ed oltre i lavori prescritti nell'articolo 64, debbono fornire anche i materiali necessari al mantenimento delle massicciate ed inghiaiate, essendo sulla personale responsabilità dei cantonieri ridetti che le strade siano in ogni epoca sicuramente e comodamente praticabili.

Art. 66. Quando i lavori di manutenzione siano dati in appalto, sarà in facoltà dei Consigli comunali di stabilire se pel servizio della strada debbano esservi i cantonieri. Nel caso affermativo i cantonieri stessi saranno subordinati al regolamento prescritto al precedente art. 60, nel quale all'autorità della Deputazione provinciale sarà sostituita quella della Giunta comunale cui appartiene la strada, e così per l'ufficio tecnico.

Alla mercede mensile sarà sostituita quella fissata dal rispettivo Consiglio comunale.

CAPITOLO IV.

Sorveglianza delle strade.

SEZIONE I. — *Strade provinciali.*

Art. 67. La direzione e la sorveglianza delle strade provinciali è affidata all'ufficio tecnico della provincia.

Art. 68. Un regolamento interno da approvarsi dal Consiglio provinciale regola e stabilisce gli obblighi di ciascun officiale addetto all'ufficio tecnico suddetto.

SEZIONE II. — *Strade comunali e consorziali.*

Alta sorveglianza.

Art. 69. La Deputazione provinciale per mezzo del proprio officio tecnico tiene l'alta sorveglianza delle strade comunali e consorziali.

Le spese occorrenti per quest'alta sorveglianza saranno a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 70. Essa invigila affinchè sia mantenuta la buona viabilità delle strade, sieno eseguite le prescrizioni delle leggi stradali e sia compiuta una conveniente rete stradale che basti alle esigenze di una comoda e vantaggiosa circolazione.

Direzione dei lavori.

Art. 71. La direzione e sorveglianza diretta alle strade comunali e consorziali spetta al comune od al Consorzio al quale la strada appartiene.

Art. 72. Ogni comune ed ogni Consorzio il quale possegga strade ruotabili sistemate e mantenute, o abbia l'obbligo di costruzione, deve tenere a stipendio persone dell'arte per la vigilanza tecnica delle medesime.

In circostanze speciali, e coll'approvazione della Deputazione provinciale, più comuni o Consorzi potranno convenire di valersi di un medesimo personale tecnico contribuendo alla spesa corrispondente in proporzione della lunghezza delle loro strade, e della loro quota di contributo alle spese delle opere.

Trascurandosi dai comuni o Consorzi di tenere permanentemente il personale per la stradale sorveglianza tecnica, in questo caso la Deputazione provinciale provvederà essa a tale nomina ponendo a carico del rispettivo comune o Consorzio la spesa necessaria per tali agenti.

Approvazione dei lavori.

Art. 73. Nessun lavoro di costruzione o di nuova sistemazione anche parziale di strade comunali e consorziali può essere eseguito senza la previa approvazione della Deputazione provinciale che delibera sentito il parere dell'ufficio del genio civile (art. 27 della legge 20 marzo 1865, circolare 26 maggio 1866, e parere del Consiglio di Stato).

Art. 74. A tale scopo i comuni ed i Consorzi debbono presentare alla Deputazione provinciale i progetti di nuove costruzioni, e di sistemazione di strada, che saranno deliberati dai Consigli, i quali progetti saranno dall'ingegnere od assistente incaricato dal comune, o dal Consorzio, redatti secondo le norme stabilite nei precedenti articoli 37, 38, 40 e 41.

Art. 75. Trattandosi di lavori di poca importanza potranno le perizie essere corredate dalla sola descrizione dei lavori, della misurazione e stima e del quaderno d'oneri e prescrizioni d'arte.

Art. 76. Le perizie di mantenimento delle strade comunali e consorziali dovranno dagl'ingegneri od assistenti essere compilate secondo le norme stabilite negli articoli 65 e 66 del presente regolamento, e per quelle che riguardano il mantenimento delle strade consorziali, sarà necessaria l'approvazione della Deputazione provinciale che delibera sentito il parere dell'ufficio del genio civile.

Art. 77. È nelle facoltà della Deputazione provinciale di modificare i progetti di nuove costruzioni e sistemazioni che siano sottoposte alla di lei approvazione. In tale caso però le modificazioni proposte saranno di nuovo sottoposte al voto del Consiglio comunale.

Art. 78. In caso che il nuovo voto del Consiglio comunale dissenta da quello della Deputazione provinciale, e che questa insista nel suo deliberato, potrà interporsi il ricorso secondo le norme prescritte all'articolo 46 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Art. 79. Le disposizioni dei due precedenti articoli 76 e 77 sono applicabili anche ai progetti di strade consorziali ove al Consiglio comunale si intenda sostituita l'assemblea generale del Consorzio.

CAPITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 80. Gli attuali accolli di mantenimento, di costruzione, di sistemazione, od altra opera delle strade restano in vigore fino alla scadenza del contratto.

E rapporto a quanto concerne questi contratti di appalto le disposizioni del presente regolamento non potranno invocarsi.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dei Lavori Pubblici
S. SPAVENTA.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In esecuzione del R. decreto 3 aprile 1870, n. 5620, e del relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale del dì 11 agosto successivo,

Decreta:

Gli esami di abilitazione all'insegnamento della contabilità nelle scuole tecniche normali e magistrali si terranno in quest'anno nelle città di Torino, Genova, Milano, Brescia, Pavia, Venezia, Padova, Verona, Parma, Modena, Bologna, Ancona, Perugia, Firenze, Pisa, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Teramo, Palermo, Messina, Catania e Cagliari.

Gli aspiranti devono presentare entro il mese di luglio alla presidenza del Consiglio scolastico della città ove intendono sostenere l'esame, la loro domanda corredata da documenti comprovanti:

1° D'aver compiuto 20 anni;

2° D'aver conseguito la patente di ragioniere oppure insegnato computisteria per due anni in iscuole pubbliche o per quattro anni in iscuole private;

3° D'aver tenuta buona condotta morale;

4° D'esser atto fisicamente a sostenere le fatiche dell'insegnamento.

Roma, lì 10 giugno 1875.

Per il Ministro: Betti.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Concorsi agrarii regionali. Circoscrizione IX composta delle provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

Commissione ordinatrice del concorso di Palermo del 1875:

Presidente: Di Reitano Colonna di Cesarò duca Francesco, presidente della Società d'acclimazione.

Cacciatore comm. prof. Gaetano, consigliere della provincia di Palermo.

Ciaccio cav. Francesco.

Federici conte.

Insenga Giuseppe, professore nella R. Università di Palermo, membro del Consiglio d'Agricoltura.

Lanza dei principi di Trabia sac. Salvatore.

Milazzo prof. Antonio.

Monteforte cav. prof. Gaetano.

Peranni comm. Domenico, senatore del Regno.

Porcari barone Angelo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 293658 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 110718 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 50, al nome di De Jenno Giustino di Antonio, con ipoteca per cambio militare, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Di* Jenno Giustino di Antonio, con ipoteca suddetta, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, lì 12 giugno 1875.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 422813 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 27513 della soppressa Direzione di Torino), per lire 35, al nome di Morra canonico cavaliere don Giovanni Battista fu Giuseppe, domiciliato in Mondovì, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Morra cavaliere don Giovanni Antonio fu Giuseppe, domiciliato in Mondovì, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 31 maggio 1875.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 227095 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 44155 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 40, e n. 260936 (corrispondente al n. 77995 di detta Direzione), per lire 5, ambedue intestate a Brughetti Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Napoli, e vincolate per cauzione del titolare come ricevitore doganale, vennero così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Braghetti Francesco fu Giuseppe, ecc., ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, lì 29 maggio 1875.

Per il Direttore Generale
Ferrero.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

In conformità al prescritto degli articoli 143 e 144 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, per l'esecuzione della legge 17 maggio 1863, n. 1270, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse che, essendo stato dichiarato lo smarrimento della polizza di deposito infradescritta, ne sarà, ove non siano presentate opposizioni, rilasciato il corrispondente duplicato appena trascorsi dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale ad intervallo di dieci giorni verrà per tre volte ripetuta.

Polizza n. 39947, emessa da questa Amministrazione, rappresentante il deposito di lire 789 75 fatto da Landucci Leopoldo del fu Matteo, domiciliato in S. Regola (Comunità di Fauglia), a mezzo del cancelliere della pretura di Rosignano Marittimo per ottenere il riscatto di un immobile subastato ad istanza dell'esattore comunale di Riparbella in danno di Consorti Antonio e rimasto aggiudicato al Demanio dello Stato nell'incanto tenuto presso la detta pretura in data 8 gennaio 1874.

Firenze, 17 giugno 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
Frascaroli.

Per il Direttore Generale
Ceresole.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Fu lunedì che l'Assemblea di Versaglia cominciò la discussione del progetto di legge sulle relazioni tra i poteri pubblici, e l'intera seduta fu spesa nell'udire due soli discorsi, uno del signor Luigi Blanc, l'altro del signor Madier de Montjau, entrambi dell'estrema sinistra.

Ambidue questi oratori si sono calorosamente impegnati a dimostrare che la repubblica del 25 febbraio non era altrimenti la repubblica perfetta, la repubblica ideale, e che anzi essa non era e non è in alcuna guisa la repubblica.

Cosa è, chiese il signor Luigi Blanc, un presidente che ha diritto di sciogliere il Parlamento, di aggiornarlo, di prorogarlo, di convocarlo straordinariamente e che governa sette mesi dell'anno senza controllo? È un re, meno l'eredità.

Poscia il signor Blanc espose la lunga serie dei richiami repubblicani: il sospetto che, contro la repubblica, destano gli stessi impiegati repubblicani; il mantenimento in carica dei prefetti del 24 maggio, ecc., ecc. Al dire del corrispondente versagliese del *Journal des Débats*, la destra udì con palese compiacenza il rettorico discorso del signor Blanc, e in qualche punto volle anche applaudirlo.

Il signor Madier de Montjau sostenne la medesima tesi dell'oratore precedente, ma lo fece con assai meno prosopopea, e ponendo recisamente il dilemma di una repubblica o di una monarchia che sieno veramente tali e non sieno larve dell'una o dell'altra di queste due forme di governo.

Il *Giornale di Bucarest*, del 17 giugno, reca i seguenti particolari della visita fatta dal principe Carlo di Rumenia a Roustschouck, come pure dell'accidente di Cotroceni, già accennato dal telegrafo:

" Lunedì scorso il principe regnante, accompagnato dal ministro della guerra, da un gran numero di senatori e deputati e da altri distinti personaggi, si è recato a Giurgevo per passarvi in rivista la flottiglia rumena. A tutte le stazioni S. A. fu ricevuta dagli abitanti dei dintorni, venuti in abiti festivi per salutare il sovrano. Arrivato a Smërda, il principe visitò i vapori *Stefancel-Mare*, *Romania* e *Fulgerul* e una nuova barca a vapore recentemente comperata dal governo.

" Mentre S. A. faceva questa visita, S. E. il pacha di Roustchouck, in grande uniforme, venne, a bordo d'un battello turco, a presentare i suoi omaggi al principe di Rumenia, pregandolo a volersi compiacere di andare fino a Roustchouck per passare in rivista le truppe turche. S. A. accolse con molta affabilità quest'invito e, salito a bordo del yacht *Stefano il Grande*, si recò a Roustchouck con tutte le persone che l'avevano accompagnata. Nel momento in cui la nave rumena si appressava alla riva turca, una salve d'artiglieria salutò il principe di Rumenia. Tutte le autorità locali e il Corpo consolare erano venuti ad offrire i loro omaggi al principe Carlo. S. A. passò in rivista la guarnigione di Roustchouck, composta di cavalleria, artiglieria e fanteria. Una folla numerosa assisteva a questa cerimonia.

" S. A. riposò qualche istante nel palazzo del governatore generale, poi tornò a bordo del yacht principesco, mentre la musica militare e i cannoni emettevano la loro maestosa armonia.

" Al ritorno del treno principesco un accidènte avvenne sulla linea di congiunzione tra Philarete e Cotroceni. In causa della negligenza d'un impiegato il treno, invece di seguire la via principale, fu lanciato in una via laterale, nella quale vi erano molti vagoni carichi di pietre. Fortunatamente la forza del vapore era stata diminuita in quel momento, sicchè il cozzo non ebbe le conseguenze che si sarebbero potute temere. Il principe ebbe alla gamba una contusione senza gravità, che lo costringerà a restare in camera per qualche giorno. Molte persone del seguito ebbero contusioni.

" L'impiegato colpevole fu arrestato.

" La Camera dei deputati, il Senato e un gran numero di persone d'ogni condizione indirizzarono a S. A. l'espressione delle loro rispettose simpatie in occasione di quest'accidente ".

I giornali di Pietroburgo pubblicano particolari notizie relative ai lavori della Conferenza telegrafica internazionale, e dalle quali risulta che dal 22 maggio al 4 giugno la Conferenza ha tenuto quattro adunanze, mentre le Commissioni per la tariffa e pel regolamento annesso alla Convenzione telegrafica tennero sedute quotidiane, e talora anche si radunarono due volte al giorno.

Nella terza seduta, tenutasi nel giorno 26 maggio, la Conferenza discusse la questione dei dispacci considerati come governativi nella corrispondenza internazionale. Passò poi a discutere i vari sistemi praticati nelle corrispondenze particolari pei telegrammi in lingua convenzionale, cioè intelligibile soltanto a colui che spedisce ed a colui che riceve il dispaccio; la Conferenza deliberò di autorizzare la trasmissione dei telegrammi in lingua convenzionale, con indirizzi convenzionali, con firma convenzionale e anche senza firma. Quanto all'indirizzo convenzionale, dovranno le stazioni scrivere su di un registro particolare l'indirizzo reale. La Conferenza inoltre autorizzò l'ammissione di telegrammi governativi non muniti di sigillo sul testo del dispaccio, ogniqualvolta non sia soggetta a dubbio la provenienza del medesimo.

La quarta seduta si tenne al 28 maggio; la Conferenza, udita la relazione del signor de Tornos, delegato della Spagna e relatore della prima Commissione, la Commissione delle tariffe, prese ad esaminare un progetto presentato dall'Austria-Ungheria relativamente allo stabilire tariffe differenti su diverse linee di congiunzione di paesi diversi e di affidare la contabilità di questo servizio al segretariato internazionale dei telegrafi, istituito a Berna. La Conferenza, udite le dichiarazioni del delegato dell'Austria, deliberò di mettere a prova questo sistema per un tempo determinato.

Nell'adunanza del 30 maggio, che fu la quarta seduta, la Conferenza prese a discutere le proposte della sua Commissione per le tariffe; tali proposte mirerebbero a diminuire il numero delle parole che oggidì costituiscono la misura di un dispaccio ordinario. Parecchi Stati e Società telegrafiche avevano proposto tale questione, giudicando che non fosse giusto sottoporre un telegramma di meno che venti parole a una tassa uguale a quella di un altro composto di questo numero di parole.

Considerando l'importanza di questo argomento, la Conferenza ne differì la deliberazione fino a quando non l'abbiano più ampiamente esaminato tutti i delegati.

Quindi la Conferenza, udita ch'ebbe la relazione della sua seconda Commissione sulla maniera di contare le parole dei telegrammi in lingua ordinaria e in lingua convenzionale, procedette alla nomina di una Commissione di cinque delegati, coll'incarico di formulare le tariffe.

La questione relativa alla riduzione del numero delle parole del telegramma ordinario fu trattata nella seduta del 2 giugno; ed a maggioranza di voti fu deliberato che per l'Europa si dovesse conservare il numero di venti parole, aumentando in seguito la tassa per ogni cinque parole; così che un telegramma di venticinque parole non pagherà più quanto un telegramma di trenta parole.

È noto che a Parigi venne conchiusa una convenzione tra i delegati delle varie potenze, per l'impiego universale del metro.

Ecco il sunto delle principali stipulazioni di questa convenzione:

La convenzione determina la creazione *di un ufficio internazionale di pesi e misure, scientifico, permanente e neutro*, la cui residenza sia a Parigi, il quale ufficio fungerà sotto la direzione e la sorveglianza esclusiva di un *Comitato internazionale* da rinnovarsi per metà ad ogni sei anni e posto sotto l'autorità di una *conferenza generale* dei pesi e misure formata di delegati di tutti i governi contraenti.

L'ufficio sarà incaricato della verifica dei nuovi prototipi e della loro conservazione; della verifica di tutte le copie di questi prototipi e del loro raffronto periodico; del paragone dei prototipi nuovi coi campioni fondamentali dei pesi e misure non metriche impiegate nei differenti paesi; dello sperimento e del paragone delle norme geodetiche conforme alla richiesta della *conferenza generale geodetica* e dell'*ufficio delle longitudini di Francia;* del paragone dei campioni e delle scale di precisione, la cui verifica venga domandata da governi, da Società scientifiche, o da artisti o scienziati.

Allo spirare di un periodo di dodici anni ciascuna delle parti contraenti potrà denunziare la convenzione. Pendente tutto il tempo pel quale essa durerà in vigore, gli Stati che non vi hanno aderito potranno parteciparvi sotto certe condizioni. A questo fine la convenzione verrà ufficialmente fatta conoscere a tutti gli Stati pel tramite del ministro degli affari esteri di Francia.

Per assicurare la conservazione dell'unità dei pesi e misure metrici, non basta, secondo che dice la esposizione dei motivi, che a un dato momento artisti abili preparino dei campioni controllati con metodi inappuntabili; bisogna inoltre che *in ogni epoca* la relazione o l'equazione che lega questi campioni ai loro prototipi rispettivi possa essere verificata e, ove occorra, rettificata. Questo lavoro non può esser fatto colla precisione voluta che da un ufficio organizzato come lo prevede la convenzione.

Un regolamento annesso alla convenzione medesima determina tutto ciò che si rannoda alla composizione, alle attribuzioni, alle spese dell'ufficio internazionale, fissando le norme secondo le quali verrà stabilita la parte contributiva di ciascuno Stato contraente.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Roma, 24. — Questa mattina è giunta a Napoli la squadra permanente.

Parigi, 24. — Grandi innondazioni nei bacini della Garona e dell'Adour.

I guasti sono immensi. Tutti i ponti di Tolosa furono portati via dalle acque; alcune case crollarono e vi sono parecchi morti.

Anche da Tarbes, Auch, Albi e Montauban sono segnalati alcuni disastri.

Le acque decrescono. Le piogge continuano.

Vienna, 24. — Secondo le ultime disposizioni, l'abboccamento fra gli imperatori di Russia e d'Austria-Ungheria non avrà luogo a Kommotau ma bensì a Weipert. Lo Czar viaggerà passando per l'Austria col treno imperiale offertogli dall'imperatore d'Austria. L'imperatore d'Austria partirà da Vienna domenica mattina alle ore 5 e tre quarti.

La *Presse* annunzia che il conte di Robillant consegnò il 22 corrente al conte Andrassy la denunzia del trattato di commercio che spira nel giugno 1876. Il conte Robillant espresse in questa occasione il desiderio del Governo italiano che siano presto intavolate le trattative per conchiudere il nuovo trattato.

Berlino, 24. — La Corte d'appello condannò il conte d'Arnim a nove mesi di carcere, per avere sottratto alcuni documenti ufficiali che gli erano stati affidati.

Versailles, 24. — *Seduta dell'Assemblea nazionale.* — Buffet, parlando delle innondazioni avvenute nei dipartimenti del mezzodì, loda la condotta dell'esercito e dice che ufficiali e soldati rivaleggiarono di coraggio per soccorrere le popolazioni. Il ministro quindi presenta un progetto di legge, il quale domanda un credito di centomila franchi per soccorrere gl'innondati.

Il progetto è rinviato alla Commissione.

Versailles, 24. — *Seduta dell'Assemblea nazionale.* — Discutesi la relazione di Pelletan sulla elezione delle Côtes du Nord. La relazione conchiude proponendo che si convalidi l'elezione di Kerjegu, ma biasima la condotta dell'amministrazione.

Tailhand, ex-ministro di giustizia, giustifica la sua condotta incriminata dalla relazione ed è applaudito dalla destra.

La discussione continuerà domani.

Si approva quindi il credito di centomila franchi per gli innondati del mezzodì.

Dietro proposta di Chesnelong si decide che la terza lettura del progetto sull'insegnamento superiore avrà luogo dopo la seconda lettura della legge sui pubblici poteri.

Berlino, 24. — Il *Moniteur dell'Impero* pubblica un decreto il quale ritira tutta la carta monetata della Prussia, ad eccezione soltanto delle tre categorie di biglietti di Banca degli anni 1851, 1856 e 1861.

Tolosa, 24. — Furono già trovati circa 100 cadaveri. Vi sono molte altre vittime. Le acque diminuiscono.

Versailles, 25. — Ebbe luogo un banchetto in onore del generale Hoche. Gambetta pronunziò un discorso, nel quale disse che l'accordo, il quale fondò la repubblica, continuerà ad esistere, e che i repubblicani, illuminati dall'esperienza, sono moderati, attendendo dal tempo il trionfo dei loro principii. Egli soggiunse che le elezioni daranno una repubblica progressiva con un governo borghese, il quale governerà democraticamente una democrazia.

NOTIZIE DIVERSE

Accademia di medicina. — Domenica 27 corrente l'Accademia di medicina terrà seduta pubblica nell'aula dell'Archiginnasio romano al mezzodì in punto.

Un centenario — Al *Moniteur Universel* del 21 scrivono da Janina annunziandogli che, un monaco, per nome Niceforo, vi è morto di recente nella grave età di 117 anni. Il monaco Niceforo dimorava da più di un secolo nel convento del profeta Elia, situato in mezzo ad uno dei più bei paesaggi dell'Epiro, e parlava sovente di lord Byron, che aveva ospitato prima che pubblicasse *Il pellegrinaggio del giovane Aroldo.*

I DEBITI COMUNALI E PROVINCIALI

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ha pubblicato in questi giorni la situazione dei debiti comunali e provinciali al 31 dicembre 1873. Le tavole sono precedute da una relazione del Segretario generale comm. E. Morpurgo, che qui riproduciamo nella sua maggior parte, omettendo, per difetto di spazio, parecchi prospetti intercalati nel testo, ed i passaggi del medesimo che appellano a quelle cifre.

Il bisogno imperioso di conoscere con sicurezza in quali condizioni si svolga la vita nazionale fece rivolgere da non breve tempo l'attenzione a quei fatti che sembrano porgerne gl'indizi più manifesti. Tutte le indagini, ond'è antica la consuetudine, famigliare il metodo, volgarizzata l'esperienza negli Stati di men recente formazione, furono pertanto iniziate e condotte grado grado a maggior precisione anche in Italia. E tra queste, potè esser curato d'anno in anno, senz'alcuna interruzione, anzi con maggior rigore di critica, lo studio di quei servigi che provvedono ai bisogni più intimi delle convivenze civili e sotto il nome di *finanze locali* giudicansi degne in ogni luogo di assidue osservazioni.

Nei bilanci di queste amministrazioni si riflette con rara precisione di contorni, e quasi potrebbe dirsi con lineamenti spiccati, il modo di vivere d'ogni gruppo di popolazione. Benchè il diritto pubblico del maggior numero dei popoli odierni attribuisca allo Stato gli uffici più importanti, e ai minori corpi amministrativi consenta le funzioni più modeste, questi ultimi prestano una somma di servigi, la cui importanza cresce ogni giorno. Mano a mano che i costumi si ingentiliscono e la coltura si diffonde, gli uomini della stessa terra si stringono l'un l'altro con vincoli di più salda solidarietà; sentono il dovere di contribuire maggiormente ai bisogni comuni; più ricchi, più istrutti, più civili pel cresciuto valore individuale, maggiormente comprendono che le condizioni loro si miglioreranno ancor più quando si faccia più vigorosa l'associazione delle loro forze. In questa guisa si elevò a splendore di gloria la vita comunale italiana di altri giorni. In questo stesso modo, benchè con forma ed indole diversa di reggimento, tutti i servigi pubblici, a cui provvedono le moderne costituzioni comunali, acquistarono in Italia una grande espansione dopo il rinnovamento delle sorti politiche. E il bilancio comunale porge indizio ad un tempo di questo maggiore contributo dei cittadini di tutte le classi al bene comune e dei molteplici benefizi che da queste più compatte comunanze derivano. Da un lato le forme d'imposta si moltiplicano; un più denso stuolo di contribuenti deve accettarne l'aggravio; i più ricchi in più alta misura debbono contribuirvi: dall'altro le opere pubbliche, gl'Istituti d'istruzione, i servigi della polizia, dell'igiene, sono curati con maggiore sollecitudine e ricevono più copioso alimento.

Questa duplice progressione fu accertata con minuti particolari di cifre in pubblicazioni che videro la luce periodicamente; nè converrebbe nella presente accennare alla varia proporzione di essa per singoli capi di entrata o di spesa, di enti contributivi o di servizi, a seconda delle ineguali condizioni d'ogni regione, o del vivere urbano o rurale, o della densità di vari gruppi di popolazione. Non senza molta fatica poterono essere composte ad omogeneità sufficiente le notizie raccolte da contabilità spesse volte disformi. E ora offre non lieve ammaestramento a chi investighi le condizioni economiche del paese nostro, il considerare che le spese comunali delle provincie da cui fu costituito il Regno per gli avvenimenti degli anni 1859 e 1860 si aumentarono in dieci anni (1863-1872) di pressochè 100 milioni. La precisa notizia di tale progressione si vede appunto nel prospetto che porgiamo qui appresso, il quale comprende anche il bilancio dell'entrata. Divisi entrambi questi bilanci nella consueta classificazione, segnano le grandi linee della finanza comunale, il cui studio minuto e particolareggiato non potrebbe farsi che coll'esame diligente d'ogni capo d'entrata e di spesa in relazione alle condizioni di luogo e ai vari fattori demografici ond'è attinta l'imposta, ed ai cui benefizi la spesa è rivolta. Per rendere possibile inoltre questa comparazione delle cifre generali, vengono indicate distintamente le notizie dei comuni veneti e dei romani, ai quali la legge, fatta comune ora a tutta l'Italia, fu applicata in tempo diverso.

Bilanci dei comuni del Regno.

ANNI	ENTRATE			
	Ordinario	Straordinario	Sovrimposta	TOTALE
(Esclusi i comuni del Veneto e della provincia di Roma).				
1863	125362570	39992551	60015008	225370129
1864	140099393	31914904	63562725	238607022
1865	170855758	43658926	93386421	307901105
1866	147885580	52132849	69382204	269700633
1867	167859283	51080524	64854412	283794219
1868	165289229	82222438	74420236	321931896
1869	128901639	80518134	73697807	283117880
1870	135091956	8830[illegible]763	75318222	298711941
1871	150493429	75508231	64528388	292530048
1872	158566852	96595265	67700093	322862210
Comuni delle provincie Venete (1).				
1863	16700291	7951917	14262474	38917682
1864	16160129	8312983	14881234	39387346
1865	16204872	9133133	1175[illegible]133	40[illegible]88[illegible]38
1867	9972733	5660316	17384807	33017946
1868	8156036	4007285	17576625	29739946
1869	11852384	2383656	161[illegible]9345	30425385
1870	13589441	1965416	13436878	28991735
1871	15127018	3051863	12133747	30312628
1872	15625618	3916131	13722910	33264659
Comuni della provincia di Roma.				
1869 (2) . . .	(3)	836142	(3)	17275158
1871	9188559	2782395	1851440	13822395
1872	13393851	10296199	2114294	25804344

ANNI	SPESE		
	Ordinarie	Straordinarie	TOTALE
(Esclusi i comuni del Veneto e della provincia di Roma).			
1863	144201374	79740350	223941724
1864	153941364	82547567	236488931
1865	179684684	126997647	306682331
1866	175700739	93602791	269303530
1867	205010992	85518390	290559382
1868	209741839	115598353	325340192
1869	177069587	112028890	289098477
1870	181740238	119780441	301520679
1871	191491963	104023921	298514884
1872	199825868	128736183	328562051
Comuni delle provincie Venete (1).			
1863	26631932	11342032	37973964
1864	26014283	12532478	38546761
1865	26324936	12868278	39193214
1867	20767721	11992898	32760619
1868	21269892	10098420	31368312
1869	22405454	8109454	30514908
1870	21934689	6928752	28863441
1871	23262796	7198041	30460837
1872	24578296	9426473	34004769
Comuni della provincia di Roma.			
1869 (2)	9973772	792714	10766486
1871	11136582	6241336	17377918
1872	12346768	13423907	25770675

Ma se la notevole spesa di quasi 4.0 milioni, che ragguaglia circa ad un terzo di quella dello Stato, può dare indizio fino ad un certo punto della cresciuta potenza contributiva delle fortune private, è pur necessario avvertire che una parte non lieve delle cresciute passività non fu saldata coi maggiori proventi ordinari. I comuni, al pari dello Stato, considerarono che il benefizio delle nuove opere sarebbe stato raccolto anche dalle generazioni future e chiamarono compartecipi eziandio queste dei pesi maggiori. Accadde adunque che d'anno in anno, col crescere della spesa, crebbe pure il debito, e grado grado presero più ampio posto nei bilanci gli stanziamenti per annualità ed interesse. Questi stanziamenti aumentarono in siffatta guisa che mentre nell'anno 1863 richiedevano, nella parte *ordinaria* di tutti i bilanci, una somma non maggiore di lire 14,594,905, nel 1872 questa cifra si elevava a lire 28,475,910; e cumulando con essa gli stanziamenti straordinari a lire 68,087,248.

È mestieri qui avvertire che non abbastanza precise vengono tuttora fornite le notizie per poter distinguere nettamente qual parte di tali somme debba attribuirsi al pagamento degli interessi, quale all'estinzione del debito. D'onde deriva che non è consentito di capitalizzare questa spesa per accertare ciò che suol dirsi la propria e vera consistenza del debito.

(*Continua*)

(1) Per l'anno 1866 mancano i bilanci.

(2) Pei bilanci dei comuni della provincia di Roma mancano le notizie del 1870, mentre si poterono avere quelle dell'anno precedente.

(3) Entrate ordinarie e sovrimposte riunite, lire 10439016.

BORSA DI LONDRA — 24 *giugno.*

	23 da	23 a	24 da	24 a
Consolidato inglese	93 3/8	93 1/2	93 1/4	93 3/8
Rendita italiana	72 1/4	— —	72 1/4	— —
Turco	42 1/8	42 1/4	41 7/8	42 —
Spagnuolo	18 7/8	19 —	19 —	19 1/8
Egiziano (1868)	— —	— —	— —	— —
Egiziano (1878)	76 7/8	— —	76 7/8	— —

BORSA DI PARIGI — 24 *giugno.*

	23	24
Rendita francese 3 0/0	64 32	64 20
Id. id. 5 0/0	103 97	103 92
Banca di Francia	— —	— —
Rendita italiana 5 0/0	73 17	73 10
Id. id. 5 0/0	— —	— —
Ferrovie Lombarde	202 —	207 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	215 —	214 —
Ferrovie Romane	65 —	64 —
Obbligazioni Lombarde (God. genn. 1875)	227 —	231 —
Obbligazioni Romane	216 —	217 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 32	25 32
Cambio sull' Italia	6 3/8	6 1/2
Consolidati inglesi	93 3/8	93 7/16

BORSA DI BERLINO — 24 *giugno.*

	23	24
Austriache	506 50	501 —
Lombarde	162 —	164 50
Mobiliare	396 —	395 50
Rendita italiana	72 20	72 10
Rendita turca	— —	— —

BORSA DI VIENNA — 24 *giugno*

	23	24
Mobiliare	220 —	219 25
Lombarde	90 50	89 50
Banca Anglo-Austriaca	120 50	119 25
Austriache	281 —	278 50
Banca Nazionale	959 —	961 —
Napoleoni d'oro	8 88	8 88
Argento	101 85	101 85
Cambio su Parigi	44 05	44 05
Cambio su Londra	111 45	111 45
Rendita austriaca	74 25	74 30
Rendita austriaca in carta	70 20	70 20
Union-Bank	100 25	99 90

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 24 giugno 1875 (ore 15 30).

Cielo sereno in grande parte delle provincie napoletane; nuvoloso o coperto nel resto d'Italia. Piogge a Firenze, a Urbino e a Roma. Mare agitato a Livorno, a Capri e a San Teodoro (Trapani). Vento forte soltanto nelle ultime due stazioni. Pressioni diminuite fino a 3 mm.; nelle ultime 24 ore piogge in Piemonte, a Cagliari, a Genova ed a Civitavecchia. Stamattina piena nel Po a Moncalieri. Calma in Inghilterra e in Austria. Tempo vario e dominio di venti freschi delle regioni occidentali.

Osservatorio del Collegio Romano — 24 giugno 1875

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	765 1	765,1	763,8	763,0
Termomet. esterno (centigradi)	21 9	25,3	25,0	20,7
Umidità relativa.	88	66	61	78
Umidità assoluta..	17 25	15,85	14 49	14,18
Anemoscopio . .	SO. 3	SO 5	S 10	O. 3
Stato del cielo. . ..	0. piove	0. cumuli	0 coperto	0. coperto. Lampi al-l'Est

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 27,2 C. = 21,7 R. | Minimo = 19,8 C. = 13,8 R.
Pioggia in 24 ore 6 mm, 3; caduta a riprese.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 25 giugno 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	2° semestre 1875	—	—	76 —	75 95	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	2° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860-64	1° aprile 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	79 —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	76 85
Detto detto Rothschild	1° giugno 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	75 50
Prestito Nazionale	1° dicembre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	1° gennaio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° gennaio 1875	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1490
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	489 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	400 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° gennaio 1875	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obblig. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° gennaio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Rom. per l'ill. a Gas	1° semestre 1875	500 —	500 —	518 —	517 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 1874	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	1° luglio 1874	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	106 10	105 90	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	26 82	26 78	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	— —	— —	21 47
Sconto di Banca	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0[0 - 2° sem. 1875: 75 95 cont; 1° sem. 1875: 78 12 1[2 cont.; 78 17 1[2 fine.

Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas 517.

Il Deputato di Borsa: P. LUGIONI | Il Sindaco: A. PIERI.

Tribunale civile di Casale.

(2ª *pubblicazione*)

Si notifica che detto tribunale con decreto 8 giugno 1875 dichiarò che gli unici ed esclusivi eredi di Maccagno Giovanni, morto in Casale Monferrato; gli unici aventi diritto alla proprietà della parte che a costui spettava sui due certificati nominativi 3 agosto 1865, n. 97562, 97563, della rendita quello di lire 460 e questo di lire 230, intestati alla fu Denegri Marianna moglie di detto Maccagno, e dei quali è pur cenno nell'altro decreto 18 luglio 1874 dello stesso tribunale, sono li costui figli Maccagno dott. Ippolito, Edoardo e damigella Emilia.

Casale, li 12 giugno 1875.

2968 Avv. Michele Scagliotti.

TRAMUTAMENTO.

(2ª *pubblicazione*)

Si rende di pubblica ragione che, dietro ricorso del sig. Giacinto Maritano farmacista in Racconigi, il tribunale civile di Saluzzo con suo decreto 24 maggio 1875 autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento in cartelle al portatore del certificato dell'annua rendita di lire 75 sul Debito Pubblico portante il numero 24866 intestata all'Anna Maria Bellone moglie del predetto ricorrente, dichiarando che tale rendita, per la morte della titolare, spetta agli eredi da essa instituiti nel regolare suo testamento olografo fatto a Torino il 6 febbraio 1870 ed aperto il 18 ottobre 1871, quando sia da tutti accettato, che del resto alla madre Bassignano Caterina spetterebbe per legge un terzo in proprietà, salvo a farsi il tramutamento della rendita stessa a favore del solo ricorrente quando giustifichi la rinuncia o il disinteressamento degli altri coeredi.

Saluzzo, il 9 giugno 1875.

2934 M. Verrone sost. Pennacchio proc.

DECRETO.

pronunciato dal Tribunale civile di Torino il 4 giugno 1875.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale, udita in camera di consiglio la relazione del presente ricorso fatta dal giudice delegato, dichiara che la cartella avente il numero 134710 nero 53010 rosso, dell'annua rendita di lire 560, intestata a *Melano* o Milano Teresa, già vedova Bertolino, nata Spalla fu Domenico, domiciliata in Torino, è passata per successione in proprietà al di lei marito *Melano* o Milano Giovanni Maria.

Manda conseguentemente alla Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia di cancellare il vincolo dotale esistente su detta cartella e ad operarne il tramutamento in un'altra nominativa allo stesso Melano, od in altrettante al portatore da rimettersi al medesimo, dichiarando l'Amministrazione stessa bastantemente scaricata mediante semplice quitanza dello stesso Melano Gio. Maria, o di un suo legittimo mandatario.

Torino, 4 giugno 1875.

All'originale sottoscritti:

Brizio presidente.

2958 Cinzano vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palmi (Calabria) con decreto 2 maggio 1875 autorizza la Cassa dei depositi e prestiti del Regno d'Italia sedente in Napoli di restituire libero agli eredi di Pasquale Forte, Luigi, Raffaele e Maria Rosa Forte fu Pasquale, il primo residente in Cefalù (Sicilia), e le altre due in Capriglia (provincia di Salerno), rappresentati dal loro procuratore Francesco Forte, residente in Palmi, il titolo di credito pubblico dal detto Pasquale Forte depositato, risultante dal certificato della Cassa medesima in data 22 maggio 1868, n. 146107, dell'annua rendita di L. 365.

Palmi, 26 maggio 1875.

2720 Tommaso Venerice proc.

N. 50.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane di giovedì 15 luglio prossimo, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Sassari, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione del tratto della strada nazionale di 1ª categoria da Alghero a Terranova per Torralba, Ozieri, Oschiri e Monti, compreso fra Alghero e Capu Abbas in provincia di Sassari, della lunghezza di metri 52,155, escluse le traverse di Itiri e Tiesi, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 16,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiararsi**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata alla osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 20 agosto p. p., ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza delli 9 andante mese, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Sassari.

La manutenzione decorre dal 1° aprile pross. pass. e durerà un novennio.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 4000.

La cauzione definitiva è stabilita nella somma di lire 525 di rendita in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al portatore.

Il deliberatario dovrà stipulare il relativo contratto nel termine di giorni dieci successivi all'aggiudicazione.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma e Sassari.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 23 giugno 1875.

Per detto Ministero

3127 A. VERARDI Caposezione.

REGIA PRETURA

del 4° Mandamento di Roma.

Il cancelliere sottoscritto notifica che con decreto di questo signor pretore in data venti corrente il signor Loreto Loffredo Moriconi, domiciliato in via Sant'Aurea, n. 135, venne nominato amministratore dell'eredità lasciata dal defunto Antonio marchese Del Cinque, nell'interesse di i figli nascituri del suddetto Moriconi, ammogliato con Ginevra De' Cinque Quintili, nipote del suricordato marchese Antonio Del Cinque

Per la compilazione del relativo inventario venne nominato il signor notaro Leonardo Polidori.

Roma, 23 giugno 1875.

3133 Dott. Costanzo Muratori.

REGIA PRETURA

del 2° Mandamento di Roma.

Nota per trascrizione d'atto di accettazione d'eredità col beneficio dell'inventario.

Con atto passato nella cancelleria della pretura suddetta sotto il giorno otto corrente mese, il signor Antonio Grisetti, negoziante, domiciliato in Roma, via delle Coppelle, n. 33, ha dichiarato di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità lasciatagli per testamento da Lorenzo Bruni domiciliato in Roma, via dei Bischeri, n. 81, deceduto in detta città il 7 maggio prossimo passato.

Roma, 22 giugno 1875.

3153 Il canc. Vittorio Gatti.

DICHIARAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale, udita in camera di consiglio la relazione del presente ricorso fatta dal giudice delegato:

Visti i prodotti documenti,

Dichiara che il comm. Delfino Audisio, colonnello d'artiglieria, e l'avvocato Ernesto Stefano Vittorio di lui figlio, sono gli unici aventi diritto alla eredità intestata della fu Dorotea Audisio nata Allamandola, fu avv Vincenzo;

Manda all'Amministrazione del Debito Pubblico di provvedere alla cancellazione dell'annotazione di vincolo esistente sui certificati seguenti:

1° Certificato n. 32704 nero, 428004 rosso, della rendita di lire 100, legge 10 luglio 1861 e R. decreto 28 istesso mese ed anno;

2° Certificato n. 32705 nero, 428005 rosso, della rendita di lire settanta (L. 70), legge e decreto suddetti;

3° Certificato n. 32706 nero, 428006 rosso, della rendita di lire settanta (L. 70), legge e decreto suddetti;

4° Certificato n. 32707 nero, 428007 rosso, della rendita di lire novecento sessanta (L. 960), legge e decreto suddetti;

5° Certificato n. 60427 nero, 455727 rosso, della rendita di lire cinque (L. 5), legge e decreto suddetti;

6° Certificato n. 32708 nero, 428008 rosso, della rendita di lire duecento dieci (210), legge e decreto suddetti;

7° Certificato n. 32709 nero, 428009 rosso, della rendita di lire duecento (200), legge e decreto suddetti,

Di convertire i certificati stessi in titoli al portatore, rimettendoli ai ricorrenti padre e figlio Audisio.

Torino, 11 maggio 1875.

Il presidente Brizio.

2957 Cinzano vicecanc.

AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia che il signor Antonio Caccese del fu Domenico ha trasferito il suo domicilio dalla terra di Gesualdo, provincia di Avellino, in Roma, come da atto fatto avanti l'ufficio di statistica del municipio di Roma il 23 giugno 1875.

Roma, li 24 giugno 1875.

3166 Avv. Giuseppe Pistoni proc.

DIFFIDA.

Paolo Del Giovane figlio del fu Giovanni, romano, di professione gioielliere ed orefice, domiciliato in *Roma, via San Romualdo, n° 255*, fa noto al pubblico che non riconoscerà nessun debito che possa contrarre suo figlio Giovanni Del Giovane

In fede, Roma, li 25 giugno 1875.

3165 Paolo Del Giovane.

REGIA PRETURA

del 2° Mandamento di Roma.

Con atto passato nella cancelleria della pretura suddetta nel giorno dieci corrente mese, il signor Pietro Fanesi fu Giuseppe, di anni trentuno, nato e domiciliato in Roma, via Paola, n. 56, ha dichiarato di accettare col beneficio dell'inventario la quota ereditaria spettantegli sui beni lasciati da Fanesi Giuseppe, decesso in detta città il 10 dicembre 1874.

Roma, 22 giugno 1875.

3154 Il canc. Vittorio Gatti.

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

La camera di consiglio del tribunale civile di Sala Consilina a' 7 giugno 1875 nel ritenere Carmela Capolo unica erede della fu sua madre Colomba Labriola, di Atena amendue, ordinava che la Cassa de' depositi e prestiti avesse tramutato dalla madre in testa della figlia Capolo, ed alla medesima pagati i due mandati, l'uno di lire 467 91, e l'altro di lire 18 89, sotto i numeri 9981 e 9982, per sorte ed interessi in opere di bonificamento.

2930 Avv. Gio. Battista Curto.

INTENDENZA DI FINANZA IN UDINE

N. 15352/2586, Sez. II.

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita situata nel comune di Paularo, assegnata per le leve al magazzino di Tolmezzo, e del presunto reddito lordo di L. 416 93.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n° 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Udine, addì 14 giugno 1875.

3028 *L'Intendente:* TAJNI.

INTENDENZA DI FINANZA IN COMO

Avviso.

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 1, situata nel comune di Marchirolo, assegnata per le leve al magazzino di Varese, e del presunto reddito lordo di L. 125 07.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336, (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Corriere del Lario*, le loro istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Como, addì 11 giugno 1875.

3029 *L'Intendente:* DABALÀ.

INTENDENZA DI FINANZA IN FIRENZE

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 1, posta a Castellina, comune di Serravalle, assegnata per le leve al magazzino di Pistoia, del presunto reddito lordo di lire 125.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo detto termine non saranno prese in considerazione.

Le spese di pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Firenze, addì 11 giugno 1875.

2997 *L'Intendente:* PASINI.

INTENDENZA DI FINANZA IN MACERATA

N. 5692/766 **Avviso.**

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n° 1, situata nel comune di Visso, assegnata per le leve dei generi al magazzino di Camerino, e del presunto reddito lordo di lire 490.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Macerata, lì 12 giugno 1875.

2993 L'INTENDENTE.

INTENDENZA DI FINANZA IN COMO

Avviso.

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 2, situata nel comune di Cagliano (frazione di Giovenzano) assegnata per le leve al magazzino di Casate Vecchio, e del presunto reddito lordo di L. 130 in complesso.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336, (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Corriere del Lario*, le loro istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Como, addì 12 giugno 1875.

3030 *L'Intendente:* DABALÀ.

INTENDENZA DI FINANZA IN ASCOLI-PICENO

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. ... situata nel comune di Montegallo (Forca), assegnata per le leve al magazzino di Ascoli, e del presunto reddito lordo di lire 84 34.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Ascoli-Piceno, addì 16 giugno 1875.

3034 L'INTENDENTE.

INTENDENZA DI FINANZA IN UDINE

N. 15352-2586, Sez. I.

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita situata nella frazione di Toppo, comune di Medun, assegnata per le leve al magazzino di Spilimbergo, e del presunto reddito lordo di lire 260 86.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Udine, addì 14 giugno 1875.

3027 *L'Intendente:* TAJNI.

INTENDENZA DI FINANZA IN ANCONA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n° 9, situata nel comune di Fabriano (Cancelli), assegnata per le leve al magazzino di vendita in Fabriano, e del presunto reddito lordo di lire 159 18.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Ancona, 15 giugno 1875.

3040 *L'Intendente:* F. RONDANINI.

AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

PER LE STRADE GARGANICHE

Deputazione Provinciale

2° *AVVISO D'ASTA per la costruzione della strada consortile obbligatoria Vico-Vigna Sospetto.*

Coerentemente a quanto fu dichiarato col manifesto a stampa del giorno 4 giugno 1875, col quale fra l'altro si annunziava che oggi sottosegnato giorno si sarebbe proceduto alle operazioni di subasta a partiti segreti per l'appalto della costruzione della strada consortile obbligatoria Vico-Vigna Sospetto, si fa noto che non essendovi stati concorrenti alla surriferita intrapresa, la simile trattativa sarà ripetuta alle ore 12 meridiane del giorno 4 luglio prossimo venturo, in base alle medesime condizioni articolate nel citato manifesto del 1° giugno, che qui si ripetono:

L'opera di cui trattasi deve completarsi nel termine di tre anni.

Per essere ammessi a far partito all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore di sei mesi, spedito da un ingegnere reggente degli uffici tecnici dello Stato, o della provincia, o da un sindaco di un comune del Regno in attività di servizio, o dall'ingegnere Francesco Danise, autore del progetto, nel quale sia fatto cenno delle principali opere già da essi concorrenti eseguite od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte. L'autorità che presiede all'asta, esaminati questi certificati, farà pubblicare due ore prima dell'incanto nell' anticamera della sala in cui avrà luogo l'adunanza, i nomi di coloro che avrà riconosciuto possedere i requisiti necessari per essere ammessi all'asta.

Sarà obbligo di cadauno degli attendenti all'impresa di depositare presso l'ufficio ove si terrà l'incanto la somma corrispondente al cinque per cento sul valore dell'estimo dell'opera in valuta legale come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta Tali somme saranno restituite dopo chiuso l'incanto, ad eccezione di quella spettante al deliberatario che rimarrà presso l'Amministrazione sino a che non siasi stipulato il contratto d'appalto e prestata dal deliberatario medesimo la cauzione definitiva, la quale consterà di una somma eguale al decimo della stima del lavoro appaltato.

Il termine per il ricevimento delle offerte di ribasso del ventesimo sul prezzo di deliberamento è stabilito a giorni 15, che scadrà alle ore 12 merid. del 19 luglio 1875.

I capitoli delle condizioni, gli elenchi dei prezzi ed il progetto d'arte coi relativi allegati sono visib li nell'ufficio del Consorzio.

Le spese per stipula di contratto, tassa di registro ed altro cederanno a carico del deliberatario.

Si dichiara da ultimo che in questo secondo esperimento si farà luogo all'aggiudicazione qualunque sia il numero dei concorrenti, salvo sempre l'approvazione definitiva della Deputazione provinciale.

Foggia, 19 giugno 1875.

Visto — *Il Prefetto:* A. SERPIERI.

3157 *Il Segretario dell'Amministrazione:* RAFFAELE BEATI.

INTENDENZA DI FINANZA IN ASCOLI-PICENO

Col presente avviso viene aperto il concorso per il conferimento della rivendita N°.... situata nel comune di Falerone, assegnata per le leve al magazzino di Porto San Giorgio e del presunto reddito lordo di L. 851 36.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Ascoli-Piceno, giugno 1875.

3072 L'INTENDENTE.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA.

Il pensionario religioso Romandi di Alberto ex-preposito della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri in Ascoli-Piceno, domiciliato in Roma, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato d'inscrizione portante il numero 7192 dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, per l'annuo assegno di lire 500, e si è obbligato di tenere indenne lo Stato da qualunque danno che potesse derivare al medesimo in seguito alla spedizione di un nuovo certificato.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere il nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che, in seguito alla dichiarazione ed alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione legale a questa Intendenza o al Ministero delle Finanze.

A Roma, il 24 giugno 1875.

3151 *L'Intendente di Finanza:* CARIGNANI.

MUNICIPIO DI TOLENTINO

AVVISO D'ASTA.

Rimasto deserto un primo esperimento d'asta per l'affitto a sessennio dei due molini comunali posti presso questa città, affitto d'aver principio col primi del prossimo dicembre, si notifica che il giorno 11 p. v. mese alle ore 11 antimeridiane si terrà nuovamente avanti il sottoscritto sindaco in questa municipale residenza pubblica asta per l'affitto di cui sopra, che verrà deliberato anche con una sola offerta.

L'asta sarà aperta sull'annua corrisposta di lire 12000, e sarà tenuta ad estinzione di candela vergine a termini del regolamento sulla Contabilità dello Stato 4 settembre 1870.

Non si riceveranno offerte inferiori a lire 50. La delibera seguirà a favore del migliore offerente, salva la miglioria del ventesimo, il termine utile per la quale resta fissato fino al mezzo giorno del 31 p. v. luglio.

Le offerte saranno precedute dal deposito di lire 400 in numerario a garanzia delle spese d'asta e del contratto che sono a carico del deliberatario, e da altro deposito in garanzia delle offerte, da farsi avanti il sottoscritto sia in numerario, sia in cartelle del debito pubblico da calcolarsi al corso legale, corrispondente ad un decimo dell'annua corrisposta su cui si apre l'incanto.

Il contratto sarà garantito mediante ipoteca su fondi stabili per una somma corrispondente a due terzi dell'annua corrisposta per cui l'affitto resterà deliberato.

Il Municipio assicura all'affittuario le acque occorrenti a muovere tre mole in ciascun molino. È poi a carico dello stesso Municipio la manutenzione della chiusa e canale vallato per cui le acque stesse sono derivate dal Chienti.

Presso quest'ufficio di segreteria è ostensibile il relativo capitolato d'affitto.

Dalla pubblica residenza li 21 giugno 1875.

Il Sindaco: GRAZIANO MICCIANI.

3156 Dott. A. GARULLI *Segretario.*

CITTÀ DI CALTAGIRONE

Il sindaco, in dipendenza delle deliberazioni consigliari 27 febbraio 1872, 4 maggio 1874 e 22 aprile 1875,

Notifica:

Nell'intendimento di rinsanicare la città si vorrebbero costruiti 200 pozzi neri almeno e condotte qui le macchine per espurgarli con sistema inodoro e per fabbricare concimi raccogliendo carogne ed ossa. — Il comune darebbe lire 5000 di premio a chi assumerebbe tale impresa; anzi se i pozzi fossero 1500 e l'assuntore costruisse uno edifizio atto alla manipolazione del concio ed eseguisse a sue spese la spazzatura generale della città, il comune darebbe per 60 anni altre L. 8000 annue per compensare all'appaltatore con parte di esse gl'interessi scalari 5 0[0 d'un capitale di L. 150,000 che si presume necessario all'impresa predetta e scontare col resto il prezzo di pozzi, macchine ed edifizio, in modo che alla fine dei 60 anni rimanga al comune la proprietà dei predetti mobili ed immobili. — All'impresario poi sarebbe dato il diritto di poter riscuotere una somma da stabilirsi d'accordo per la vuotatura d'ogni pozzo nero.

Pertanto invita chiunque il voglia a mandargli domanda od offerta su questi preliminari, perchè possa quindi con la Giunta essere stabilito un contratto definitivo fornito delle condizioni che valgano al migliore asseguimento dello scopo propostosi dal Municipio, tra le quali sarà pur posta quella di poter l'assuntore chiedere il premio quando saran costruiti 500 pozzi, e la fabbrica del concio, e di pagarsi le L. 8000 a parti uguali mensili con previi attestati della fatta spazzatura.

Caltagirone, 16 giugno 1875.

3138 *Il Sindaco:* MICHELE CHIARANDA.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Si fa noto che il tribunale civile e correzionale sedente in Trani, sulla domanda di notar Pasquale de Pascala, residente in Bari delle Puglie, con deliberazione renduta ai 22 maggio andante anno 1875 ha omologato il precedente parere della Camera notariale di Trani del 26 febbraio ultimo, e con ciò ha autorizzato il Direttore della Cassa dei depositi e prestiti del Regno d'Italia in Firenze, succeduta a quella della già ammortizzazione del Napoletano, di pagare ed intestare il relativo mandato al suddetto richiedente notar Pasquale, come erede e legatario particolare del fratello altro notaio Angelantonio de Pascala in detto comune di Bari delle Puglie, libera da ogni vincolo d'inalienabilità, la somma capitale di D. 500, pari a lire 2125, e relativi interessi, ch'esso defunto depositava giusta il certificato del 18 settembre 1847, n. 2098, come cauzione da servirgli per l'esercizio della suddetta carica notariale nella precitata residenza.

2664 L'AVV. SALVADORE LOPEZ.

TRASLAZIONE

di rendita nominativa.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile sedente in Vercelli con decreto 20 maggio corrente anno ha dichiarato che la rendita nominativa intestata a Scaglia Pietro fu Francesco, residente in suo vivente a Vercelli, portante il n. 32937 nero, e 428237 rosso, consolidato 5 0,0, di lire trecento, è passata in eredità per un quarto alli dottore Francesco ed Adele padre e figlia Tartaglia, in seguito a morte dell'Alfredo Tartaglia loro rispettivo figlio e fratello; per un quarto all'Adele Longone del vivente Giuseppe, vedova del causidico Gioachino Fortina; per un quarto alla Marianna Scaglia moglie di Pisani Eugenio; e per un quarto all'Ernesta Scaglia moglie Tavella; ed ha autorizzata in conseguenza la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare la traslazione di detta rendita ed il suo tramutamento in rendita al portatore a disposizione degli interessati nella conformità instata.

Vercelli, 27 maggio 1875.

2665 DEMETRIO ARA notaio.

BANCO DI NAPOLI — CONTABILITÀ GENERALE

SITUAZIONE del 1° al 10 del mese di Giugno 1875

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione, L. 48,750,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva			L. 82,238,583 26
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 45,303,270 14	
	id. — maggiore di 3 mesi	„ 1,083,291 20	
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ 572,672 24	„ 77,446,032 58
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ 30,486,799 „	
	Cambiali in moneta metallica	„ „	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „	
Anticipazioni			„ 31,421,140 51
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 7,911,583 60	
	Id. id. per conto della massa di rispetto	„ „	„ 8,184,889 99
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	„ „	
	Effetti ricevuti all'incasso	„ 273,306 39	
Crediti			„ 25,367,084 78
Sofferenze			„ 3,498,968 22
Depositi			„ 9,669,314 05
Partite varie			„ 12,200,666 41
	Totale		L. 250,026,679 80
	Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		„ 1,935,689 09
	Totale generale		L. 251,962,368 89

PASSIVO.

Capitale	L. 35,852,237 02
Massa di rispetto	„ 1,811,951 18
Circolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del Cassiere, boni di cassa	„ 112,658,838 50
Conti correnti ed altri debiti a vista *	„ 67,758,520 66
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 7,538,203 45
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 9,669,314 05
Partite varie	„ 13,671,598 84
Totale	L. 248,960,663 70
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 3,001,705 19
Totale generale	L. 251,962,368 89

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro e argento	L. 21,511,964 50
Bronzo	„ 37,142 76
Biglietti consorziali	„ 59,141,744 „
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	„ 1,547,732 „
Totale	L. 82,238,583 26

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5
Sulle cambiali pagabili in metallo	„ „
Sulle anticipazioni di titoli o valori	„ 6
Sulle anticipazioni di sete	„ „
Sulle anticipazioni di altri generi	„ 4, 6
Sui conti correnti passivi	„ 1, 2, 4

Biglietti, Fedi di credito al nome del Cassiere, Boni di cassa in circolazione al 10 del mese di giugno 1875.

Valore	Numero	Somma
da L. 50	292,888	L. 14,644,400 „
da L. 100	314,689	L. 31,468,900 „
da L. 200		
da L. 500	34,602	L. 17,301,000 „
da L. 1000	10,643	L. 10,643,000 „
Totale		L. 74,057,300 „

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 00 e la circolazione . . . . . L. 112,658,838 50 è di uno a 2 31

Il rapporto fra la riserva L. 80,690,851 26 e la circolazione L. 112,658,838 50 e gli altri debiti a vista „ 67,758,520 66 — L. 180,417,359 16 è di uno a 2 23

Prezzo corrente delle azioni	L. „
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„ „

* Vi sono comprese le fedi di credito in nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 48,976,379 31.

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
G. COLONNA.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. Marino.

Il Ragioniere Generale
R. Puzziello.

12

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto rappresentante generale in Italia della Società svizzera di assicurazione dei rischi di trasporti, *La Neuchâteloise*, dichiara che la Compagnia suddetta ha cessate le sue operazioni nel Regno, come da atto in data di Neuchâtel 16 novembre 1874 depositato in copia autentica alla cancelleria del tribunale di commercio di Genova e che di conseguenza essendosi proposta di conseguire il proscioglimento della prestata cauzione, essa assegna il termine di tre mesi decorribili da oggi agli eventuali oppositori al detto proscioglimento per promuovere le loro opposizioni o in via giudiziaria presso la cancelleria del tribunale di commercio di Genova, o in via amministrativa presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Genova, 14 giugno 1875.

3059 Virginio Vanetti.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Si rende noto che con decreto 20 maggio 1875 del tribunale civile di Susa venne autorizzato il signor Michele Garino fu Michele, proprietario e negoziante, residente in Susa, a far convertire in altrettanti titoli al portatore le cartelle nominative a lui cedute dagli eredi di Elena Guglielmo fu Ignazio, figlia nubile, residente in Susa, coll'atto 19 agosto 1874, rogato Garino, registrato a Susa li 3 settembre 1874 al n. 1258, con il pagamento di lire 25 20, di cui ai seguenti numeri d'iscrizione, cioè: numero cinquantamila seicento quarantanove (50,649), per l'annua rendita di lire cinquanta; e numero settantottomila settecento settantotto (78,778), per l'annua rendita di lire venticinque, intestate entrambe a Guglielmo Elena fu Ignazio, nubile, domiciliata a Susa, autorizzando anche per conseguenza l'Amministrazione del Debito Pubblico ad operare tale conversione.

Gli eredi cedenti della Elena Guglielmo sono i suoi nipoti figli dei suoi fratelli, cioè: Guglielmo Giacomo fu Michele, residente in Gravere; Guglielmo Giacomo fu Gioanni, residente a Brianzone (Francia); Guglielmo Barbara fu Gioanni, moglie di Pazè Stefano, residente a Pinerolo; Guglielmo Maria fu Gioanni, moglie di Belmondo Luigi, residente a Mattie; Guglielmo Francesco fu Michele, residente a Torino; Guglielmo Battista fu Michele, residente a Marsiglia; Guglielmo Teresa, nubile, fu Michele, residente a Gravere.

Firmati al decreto il presidente Massimo ed il cancelliere Ponzano.

Susa, 28 maggio 1875.

2672 M. Buffa proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novara con suo decreto 21 maggio 1875 dichiarava svincolato il certificato del Debito Pubblico della rendita di lire 150, nn. 42755 e rosso 430055, intestato al defunto causidico Giuseppe Carotti fu avv. Gaudenzio, di Novara, dalla ipoteca per malleveria dell'esercizio di procuratore, e dichiarava spettare la proprietà dello stesso certificato alli avv. Gaudenzio ed Enrico fratelli Carotti, autorizzando la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operarne il tramutamento in cartelle al portatore.

2735 Avv. Gaudenzio Carotti.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. Eredi Botta.